

Condizioni e limitazioni per l'erogazione dei farmaci a carico del SSN

Al fine di sancire in modo chiaro ed inequivocabile le modalità di dispensazione in vigore nella Regione Abruzzo relative alle diverse tipologie di farmaci siccome classificate dall'Agenzia Italiana del Farmaco, si riepiloga quanto di seguito:

1. Tipologia di farmaci dispensabili al pubblico a carico del SSN esclusivamente dalle farmacie ospedaliere
 - 1.1 Farmaci H-OSP 2 su diagnosi e piano terapeutico di un centro ospedaliero o struttura specialistica autorizzata, secondo le disposizioni regionali;
 - 1.2 Farmaci H-RR su prescrizione specialistica;
 - 1.3 Farmaci di cui al PHT per i quali la Regione abbia disposto la distribuzione diretta esclusiva;
 - 1.4 Farmaci di fascia C solo se espressamente previsto da apposite disposizioni regionali;

2. Farmaci di cui al PHT per i quali la Regione Abruzzo dispone la distribuzione diretta esclusiva
 - 2.1 Farmaci di cui alla nota 51;
 - 2.2 Farmaci ematologici compresi nel PHT;
 - 2.3 Farmaci di cui alla nota 12;
 - 2.4 Farmaci di cui alla nota 39;
 - 2.5 Farmaci di cui alla nota 74;
 - 2.6 Farmaci a base del principio attivo bicalutamide;
 - 2.7 Farmaci a base di eparine a basso peso molecolare di cui al PHT, purchè prescritte dal medico ospedaliero all'atto della dimissione dal ricovero ordinario o diurno, nonché in seguito a visita specialistica ambulatoriale.

3. Tipologia di farmaci dispensabili al pubblico sia dalle farmacie convenzionate che dalle farmacie ospedaliere
 - 3.1 Farmaci di fascia A all'atto della dimissione dal ricovero o da visita specialistica ambulatoriale purchè strettamente connessi alla patologia che ha portato al ricovero/visita;
 - 3.2 Farmaci di cui al PHT per i quali la Regione non abbia disposto la distribuzione diretta esclusiva;
 - 3.3 Farmaci di fascia C solo se espressamente previsto da normativa nazionale o disposizioni regionali.

4. Condizioni per la dispensazione dei farmaci - all'atto della dimissione dal ricovero o da visita specialistica ambulatoriale - nelle strutture ospedaliere per l'utilizzo domiciliare

4.1.L'erogazione dei farmaci prescritti all'atto della dimissione attraverso la Farmacia interna del Presidio Ospedaliero può avvenire solo nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) Il farmaco prescritto sia concedibile SSN e sia afferente la patologia che ha indotto al ricovero o alla visita specialistica;
- b) Siano rispettate le limitazioni prescrittive individuate dalle Note AIFA, qualora i farmaci da erogare vi siano soggetti;
- c) In caso di farmaco soggetto a piano terapeutico, quest'ultimo sia regolarmente compilato dal Centro autorizzato;
- d) La prescrizione sia redatta su ricetta SSN regolarmente compilata con tutti i formalismi previsti dalla normativa in materia (codice fiscale paziente, codice ASL e codice Regione, data, timbro e firma del medico prescrittore);

4.2.I farmaci di fascia A – fatta esclusione per quelli inseriti nel PHT di cui la Regione ha disposto la distribuzione diretta esclusiva - possono essere dispensati in quantità sufficiente per 4-5 giorni di terapia. Solo in caso di farmaco la cui confezione garantisca più giorni di terapia, si autorizza – stante il divieto di sconfezionare le specialità medicinali – la erogazione della confezione intera;

4.3.I farmaci di fascia inseriti nel PHT possono essere dispensati dalle Farmacie Ospedaliere – nel rispetto delle modalità organizzative adottate dalla Farmacia stessa – in quantità sufficiente sino al controllo successivo o – in caso di terapia alla dimissione dal ricovero – per l'intero ciclo terapeutico.

4.4.La spedizione della ricetta per il primo ciclo terapeutico deve avvenire esclusivamente presso la Farmacia interna del Presidio Ospedaliero e la dispensazione deve essere effettuata da un farmacista abilitato all'esercizio della professione. Qualora l'organizzazione aziendale preveda la possibilità di consegna dei farmaci in dimissione da parte del personale infermieristico il farmacista deve a tal fine predisporre idonea confezione contenente i farmaci prescritti adottando tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto della tracciabilità del paziente, del medico prescrittore nonché del farmacista preparatore;

4.5.In caso di dimissione dal ricovero o successivamente ad una visita specialistica nei giorni festivi, le prescrizioni di farmaci - appositamente redatte su ricetta SSN – possono essere spedite presso le farmacie convenzionate pubbliche e private. Detta disposizione si applica esclusivamente ai farmaci di fascia A per i quali la regione non abbia previsto la distribuzione diretta esclusiva.